

COMUNE DI LORO PICENO.

PROVINCIA DI MACERATA

SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2017 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1. Premessa: l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e del rendiconto 2016

Il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 in data 30.03.2017. Il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico finanziario è stato garantito attraverso:

- riduzione spese correnti anche a seguito del sisma che ha imposto una diversa riorganizzazione dei servizi (Scuole, Mensa scolastica e casa di riposo);
- recupero dell'evasione fiscale;
- C.ti straordinari per il sisma;

E' stato previsto un mutuo di euro 120.000,00 per il finanziamento di quota parte dei loculi cimiteriali. Successivamente all'approvazione sono state apportate delle variazioni al bilancio, tra queste quella derivante dal riaccertamento ordinario dei residui.

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2016 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 05.06.2017 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 849.590,68 così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2016	140.021,64
Indennità amministratori	5.305,16
Reinvestimento donazioni sisma	4.246,09
Totale parte accantonata (B)	149.572,89
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	367.992,24
Vincoli derivanti da trasferimenti	8.344,04
Vincoli derivanti da contrazione di mutui	190.303,22
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	26.938,09
Altri vincoli da specificare	0,00
Totale parte vincolata (C)	593.577,59
Totale parte destinata agli investimenti (D)	36.764,60
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	69.675,60
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

La disciplina degli equilibri di bilancio, già profondamente modificata dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), è stata ulteriormente rivista con l'entrata in vigore dell'armonizzazione. L'art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal

regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, verifica il permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Non è più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 del Tuel).

Ricordiamo che a mente del comma 3 dell'art. 193 del Tuel, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;

Per l'esercizio 2017, stante il blocco degli aumenti dei tributi locali previsto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 232/2016, per l'esercizio 2017 non è attuabile, quale misura di riequilibrio di bilancio, l'aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali ad esclusione della tassa sui rifiuti (TARI);

3) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio continua ad essere disciplinato dall'art. 175, comma 8, del Tuel, il quale ora fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno, con un sensibile anticipo rispetto al precedente termine del 30 novembre.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

4) Le verifiche interne

Con i responsabili di servizio, in base agli indirizzi formulati dall'Amministrazione sono state verificate:

- tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;

- l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione tali da comportare variazioni di bilancio;
- l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.

Occorre precisare che gli eventi sismici che hanno gravemente colpito il territorio del comune di Loro Piceno a decorrere dal 24.08.2016 hanno segnato anche dal punto di vista amministrativo/contabile questo Ente. Sono state assegnate nuove risorse umane per la gestione dell'emergenza e successiva ricostruzione; sono aumentati gli interventi di messa in sicurezza e pronto intervento; sono stati riorganizzati i servizi (scuole, mensa scolastica e casa di riposo) con notevoli riflessi anche sulle componenti di spesa e, da ultimo, con Decreto Legge n.8 del 09.02.2017, art. 11 c. 1 lett. d) è stata concessa la facoltà ai contribuenti di sospendere il pagamento dei tributi, fino alla data del 31.12.2017, senza incorrere in ulteriori oneri a titolo di sanzioni o interessi, in aggiunta alla cancellazione del pagamento dei tributi (Imu – tari e irpef) sugli immobili dichiarati inagibili a seguito del sisma e alla "busta paga pesante". Questi ultimi aspetti da un lato determinano un ritardo negli incassi, dall'altro l'incertezza circa la possibilità per l'Ente di vedersi assegnato un ristoro adeguato al mancato gettito.

A tal proposito, è prevista la possibilità per gli Enti facenti parte del cratere di sospendere i pagamenti dei mutui per la corrente annualità al fine di far fronte ai problemi di cassa o addirittura di copertura delle minori entrate o maggiori spese. Questo Ente si è avvalso di tale facoltà per l'anno 2017, sospendendo il pagamento dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti. Gli altri, in particolare quelli contratti con il Credito sportivo e con il Credito Italiano, oltre ad essere di importo contenuto, sono prossimi alla scadenza e quindi sono stati regolarmente rimborsati. Infine con l'art. 14 c. 12-ter del DL. 244/2017 conv. in L. 19/2017 è stato concesso ai comuni del cratere un contributo ulteriore rispetto alle spettanze ordinarie. Tale contributo per l'anno 2017 ammonta ad Euro 54.249,88.

L'analisi seguente sarà influenzata da tali elementi.

A seguito dei riscontri e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

3.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2017 sono stati ripresi dal rendiconto 2017, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto GC n. 48 del 31.03.2017) e risultano così composti:

Titolo	Residui attivi	Titolo	Residui passivi
Titolo I	€ 424.713,85	Titolo I	€ 657.175,11
Titolo II	€ 189.632,69	Titolo II	€ 310.796,88
Titolo III	€ 277.259,78	Titolo III	€ 0,00
Titolo IV	€ 289.426,80	Titolo IV	€ 0,00
Titolo V	€ 0,00	Titolo V	€ 0,00
Titolo VI	€ 97.442,52	Titolo VII	€ 142.301,72
Titolo VII	€ 0,00		
Titolo IX	€ 32.017,99		
TOTALE	€ 1.310.493,63	TOTALE	€ 1.110.273,71

Alla data del 22.07.2017 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 609.672,95 (46,52%)
- pagati residui passivi per un importo pari a Euro 562.091,99 (50,63%).

mentre sono state rilevate le seguenti variazioni di residui attivi e passivi:

Residui attivi sopravvenuti

CONTO DEL BILANCIO 2017 VARIAZIONE IN AUMENTO DEI RESIDUI ATTIVI						
					TOTALE MAGGIORI RESIDUI ATTIVI	9.123,11
Capitolo	Esercizio provenienza	N. Accertame nto	Descrizione residuo	Motivazione maggior residuo attivo	Importo aumentato	
190/00020	2015	92	TEMPI DI VITA E DI LAVORO ANNO 2013	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI	8.889,59	
339/00004	2016	109	RETTE ASILO NIDO 2016	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI	165,00	
404	2016	43	FITTO FONDO RUSTICO VIGNALI BAGNERE ANNO 2015/2016	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI	0,02	
468	2016	95	trasporto scolastico 2016/2017	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI	68,50	

I più importanti residui attivi da incassare riguardano:

- L'addizionale irpef per Euro 6.215,38;
- Tari: annualità 2016 e precedenti per Euro 132.026,39.

Per quanto riguarda l'addizionale irpef, nonostante il sisma, il residuo attivo è in linea con quello dello scorso anno. Per la Tari a breve verranno notificati i solleciti.

Al momento non ci sono situazioni, oltre quelle sopra riportate, che fanno ipotizzare variazioni ai residui attivi e passivi.

Si conferma quindi una situazione di *equilibrio*.

3.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre l'equilibrio economico finanziario risulta:

- rispettato;
- e non garantito attraverso l'utilizzo di oneri di urbanizzazione

La gestione di competenza come già anticipato è influenzata dalla normativa legata al sisma e dagli eventi che si sono susseguiti. Alcune poste di bilancio sono di difficile previsione, anche per la loro novità, e vanno monitorate continuamente.

Per quanto riguarda la **casa di riposo** si segnalano minori spese dei consumi di illuminazione, calore e acqua legati al trasferimento momentaneo della sede presso altra struttura; maggiori spese legate al compenso corrisposto alla struttura ospitante per gli ospiti al di fuori del 25; maggiori spese legate all'assistenza sia per il numero maggiore di ospiti, sia per l'assenza per malattia di una dipendente dell'Ente e infine si è ancora in attesa di conoscere l'esatta quantificazione del contributo da parte della protezione civile per gli ospiti inseriti con ordinanza sindacale a seguito del sisma, in base allo stato di salute.

IMU, TASI e Fondo di solidarietà comunale

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha previsto l'abolizione della TASI sull'abitazione principale nonché l'introduzione di agevolazioni IMU sui comodati gratuiti, gli alloggi a canone concordato, nonché modificato la disciplina di esenzione per i terreni agricoli. Gli effetti sul gettito di tali tributi sono stati tenuti in considerazione nella determinazione del Fondo di solidarietà comunale.

Inoltre anche per l'anno 2017 è stato riproposto il contributo compensativo IMU-TASI, per un importo di 300 milioni (art. 1, co. 433 della legge 232/2017).

Nel bilancio di previsione:

- non è previsto* il contributo ai sensi dell'art. 1, comma 433, della legge n. 232/2016;
- è prevista l'entrata da Fondo di solidarietà comunale per un importo di €. 405.325,24, corrispondente a quello reso noto sul sito del Ministero dell'interno e che tiene conto del mancato gettito TASI sull'abitazione principale e delle modifiche alla disciplina IMU;
- NON sono stati applicati alla parte corrente oneri di urbanizzazione, in forza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 737, della legge n. 208/2015;
- non è stato* applicato l'avanzo di amministrazione per la parte corrente di bilancio;

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 16.727,74, ad oggi *utilizzato per € 2.800,00 e incrementato con la variazione di assestamento per Euro 6.417,92*, con una disponibilità residua di €. 20.345,66, ritenuta *sufficiente* per far fronte alle necessità impreviste.

b) Gestione in conto capitale: per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti uffici abbiano proceduto ad una puntuale verifica dei cronoprogrammi dei lavori pubblici, in base alla quale:

- vengono confermati i cronoprogrammi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio;
- vengono inseriti ulteriori interventi di importo inferiore a 100.000,00 Euro.

3.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 25.07.2017 ammonta a €. 2.612.263,58 e risulta così movimentato:

Fondo cassa al 1° gennaio 2017	€. 1.191.720,75
Pagamenti	€. 2.010.521,47
Riscossioni	€. 3.431.064,30
Fondo cassa al 25.07.2017	€. 2.612.263,58
di cui:	
<i>Fondi vincolati</i>	€. 416.330,27
<i>Fondi non vincolati</i>	€. 2.195.933,31

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 16.727,74, ad oggi *non è utilizzato per € 6.932,60*.

L'ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria

Tenuto conto quanto sopra, è facilmente desumibile che:

- gli incassi realizzati e previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo:

3.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 3.3¹ ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 140.021,64, quantificato sulla base dei principi contabili e commisurato sulle seguenti entrate:

Descrizione entrata	Rif. al bilancio	Importo residui	Metodo scelto	% di acca.to secondo i principi	Importo FCDE secondo i principi	% di acc.to effettiva	Importo accantonato a FCDE
Accertamenti ici	Cap. 9/1	40.085,74	Media semplice	31,86%	€ 27.314,42		€ 49.404,99
Accertamenti Tarsu	Cap. 52/2	25.747,14	Media semplice	68,37%	€ 17.603,32		€ 27.394,72
Fitti attivi	Cap. 382 e 404	30.505,39	Media semplice	38,47%	€ 11.735,42		€ 23.004,41
Tari	Cap. 53	132.026,39	Media semplice	24,72%	€ 32.636,92		€ 40.217,51
Totale residui da riscuotere		228.364,66					
Importo totale accantonato a FCDE nel risultato di amministrazione al 31/12/2016							140.021,64

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2016, emerge che:

- il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili, poiché:
- complessivamente la somma stanziata assicura un fondo crediti adeguato alla risorsa di più difficile esazione e con residuo da riscuotere più alto, vale a dire la TARI;
 - essendo attualmente sospesi tutti i pagamenti tributari la riscossione di tali residui potrebbe avere tempi di realizzo ancora più lunghi del normale.

¹ Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

a. in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

b. in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione."

- Confluirà nel risultato di amministrazione insieme a quello di competenza 2017, che sempre per ovvi motivi legati al sisma, potrebbe richiedere al termine dell'esercizio 2017 risorse notevoli.

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

Nel bilancio di previsione dell'esercizio è stato stanziato un FCDE dell'importo di €. 48.000,00.

In sede di assestamento:

- è necessario adeguare il FCDE stanziato nel bilancio al maggiore degli importi accertati ovvero stanziati per ciascuna entrata, applicando la % di accantonamento utilizzata in sede di bilancio, eventualmente abbattuta;
- è possibile ridurre la % di accantonamento al FCDE, qualora la % di riscossione registrata in corso di esercizio, parametrata al maggiore tra gli importi stanziati/accertati, risulti maggiore rispetto a quella utilizzata in fase di previsione.

Si conferma il FCDE stanziato nel bilancio di previsione, considerato che per le motivazioni ampiamente descritte, al momento risulterebbe piuttosto complicato aggiornare il fondo sia per le esenzioni previste dalla normativa sul sisma, che dovrebbero essere ristorate dallo Stato, sia per i termini di pagamento sospesi. Resta comunque, come già anticipato, le seguenti risorse disponibili per far fronte ad eventuali minori entrate o maggiori accantonamenti nel fondo crediti

- :
- FCDE accantonato nel rendiconto più che sufficiente rispetto ad un matematico calcolo del fondo stesso;
 - Parte dell'avanzo disponibile non destinato.

3.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel)

L'articolo 194 del Tuel dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che:

- i responsabili hanno certificato l'inesistenza di debiti fuori bilancio;

3.6) Vincoli di finanza pubblica: il pareggio di bilancio (all'art. 1, commi 463 a 482, legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio),)

Sulla base dei nuovi vincoli di finanza pubblica contenuti nell'articolo 1, commi 463-482, della legge n. 232/2016, questo ente deve conseguire un saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali, ivi compreso, per il 2017, il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa non alimentato da debito.

Il monitoraggio della gestione, compresa la variazione prevista in sede di riequilibrio/assestamento presenta:

- un saldo utile in linea con il saldo obiettivo, da poter utilizzare da qui a fine anno, determinato essenzialmente dalla riscossione della polizza incendi/terremoto ecc, a seguito del sisma;

3.7) Risultato presunto di amministrazione

Alla luce di quanto sopra, si accerta un equilibrio nella gestione, e un risultato presunto positivo.

4) Adozione provvedimenti di riequilibrio

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la salvaguardia degli equilibri di bilancio è assicurata. Contestualmente alla presente ricognizione occorre apportare delle semplici variazioni al bilancio di previsione, attraverso mezzi ordinari, compensando le minori entrate e le maggiori spese, come emerse dalla gestione.

Le variazioni di entrata e di spesa, comprendenti anche le variazioni di assestamento generale di bilancio, sono analiticamente riportate nei prospetti allegati.

4.1) Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 849.590,68 è stato applicato al bilancio di previsione, fino ad oggi per Euro pari a €. 238.600,24, con la presente variazione viene applicato per €. 35.176,63, come di seguito riportato:

Descrizione	Avanzo accertato	Avanzo applicato prima della presente variazione	Avanzo applicato con la presente variazione	Avanzo residuo
1) Fondi accantonati	149.572,89	4.246,09		145.326,80
2) Fondi vincolati	593.577,59	193.073,78	18.692,40	381.811,41
3) Fondi destinati agli investimenti	36.764,60	20.280,37	16.484,23	0,00
4) Fondi liberi	69.675,60	21.000,00		48.675,60
TOTALE	849.590,68	238.600,24	35.176,63	575.813,81

Note conclusive: occorre monitorare l'andamento delle entrate tenuto conto dei riflessi degli eventi sismici, e assicurare fino al termine dell'esercizio l'equilibrio finanziario e il pareggio con le risorse disponibile o che verranno messe a disposizione, fino al termine dell'esercizio.

Loro Piceno, li 26.07.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott.ssa Federica Paoloni)

